



CITTÀ DI GIULIANOVA

Provincia di Teramo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO

Del 18/07/2014 N° 1412

OGGETTO: PIANO PER LA PROTEZIONE DALLE ESPOSIZIONI A CAMPI ELETTRICI, MAGNETICI ED ELETTROMAGNETICI. CONTRODEDUZIONI ALL'OSSERVAZIONE CON AGGIORNAMENTO.

ISTRUTTORIA

AMBIENTE ED IGIENE URBANA

L'ISTRUTTORE

IACONI VALERIA

Giulianova, li 18/07/2014 _____

PARERE DEL RELATORE

Giulianova, li _____

Il Relatore

Decisione del CONSIGLIO MUNICIPALE nella seduta del _____

Il Presidente



CITTÀ DI GIULIANOVA

Provincia di Teramo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO

Del 18/07/2014 N° 1412

OGGETTO: PIANO PER LA PROTEZIONE DALLE ESPOSIZIONI A CAMPI ELETTRICI, MAGNETICI ED ELETTRROMAGNETICI. CONTRODEDUZIONI ALL'OSSERVAZIONE CON AGGIORNAMENTO.

PARERE TECNICO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

si esprime parere _____ ai soli fini tecnici, in conformita' a quanto stabilito dell'Art. 49 del T.U ordinamento degli ent locali di cui al D.Lgs. n. 267/2000

DIRIGENTE

MASTROPIETRO MARIA ANGELA

Giulianova, li 21/07/2014 _____

ATTESTAZIONE CONTABILE

PARERE CONTABILE _____ DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA AI
SENSI DELL'ART.49 DEL D.LGS. DEL
18/08/2000 n°267 (T.U.EE.LL.)

FAVOREVOLE

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO

Giulianova, li _____

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

Premesso:

- § che con l'approvazione della Legge n. 36 del 22.02.2001, si assume il principio di precauzione verso le emissioni dei campi elettromagnetici prodotti da elettrodotti, antenne da telefonia mobile ed antenne radio e televisioni per assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ai sensi e nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione;
- § che con L.R. n. 45 del 13.12.2004 sono state approvate le “*Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico*”;
- § che con delibera di Consiglio comunale n.12 del 07.02.2005 è stato approvato il “*Regolamento per l'installazione degli impianti fissi e mobili di telecomunicazioni e di tecnologia cellulare*”;
- § che con delibera di giunta comunale n. 310 del 28.07.2005 sono state approvate le linee di indirizzo per la predisposizione del regolamento per installazione di antenne per l'emittenza radio e televisiva, l'individuazione dei siti, la predisposizione delle procedure occorrenti per il rilascio degli atti autorizzativi, attività di assistenza e consulenza, misurazioni emissioni antenne esistenti ed attività di promozione e sensibilizzazione delle tematiche ambientali;
- § che con determinazione dirigenziale n. 3/401 del 28.10.2005, iscritta al registro generale al n. 2849 in data 07.11.2005, è stato affidato l'incarico al prof. Enrico Gabriele Piersanti ed all'ing. Nicola Aretusi per le prestazioni professionali relative a :
- Ø *predisposizione di un regolamento comunale che stabilisca i parametri da rispettare per l'installazione nel territorio comunale delle antenne di telefonia mobile;*
 - Ø *individuazione dei siti idonei all'installazione di antenne di telefonia mobile;*
 - Ø *predisposizione di schemi per standardizzare le procedure propedeutiche al rilascio degli atti autorizzativi da parte dell'Ente;*
 - Ø *attività di assistenza e consulenza, da prestare agli uffici comunali competenti, per la valutazione delle richieste presentate dai gestori del servizio di telefonia mobile (per il solo periodo di validità della convenzione);*
 - Ø *misurazioni delle emissioni di onde elettromagnetiche generate dalle antenne di telefonia mobile allo stato attuale localizzate sul territorio comunale;*
 - Ø *attività di promozione e sensibilizzazione sulle tematiche inerenti l'impatto ambientale rivolte a cittadini ed alunni delle scuole;*
- § che con delibera di giunta comunale n. 17 del 19.01.2006, sono stati approvati la relazione e l'elenco dei siti sensibili con relativo rilevamento del campo elettromagnetico, redatti dai tecnici incaricati;
- § che con delibera di Consiglio comunale n.37 del 14.03.2008, così come modificata dalla delibera di Consiglio comunale n.70 del 13.05.2008, è **stato adottato**, in variante al P.R.G. allora vigente ed alla variante generale al P.R.G. allora adottata, ai sensi dell'art.10 della L.R. 18/1983, il “*Piano per la protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici – individuazione dei siti per localizzazione di antenne per telefonia mobile ed emittenza radiotelevisiva e relativo regolamento comunale*”, redatto dai professionisti incaricati, ai sensi della L.R. 13.12.2004, n. 45 e s.m.i.;

Considerato:

- § che in data 30.07.2008, presso la Segreteria comunale, sono stati depositati, ai sensi della L.R. n.

18/83, gli atti e gli elaborati relativi al piano predetto per consentire la presentazione delle osservazioni entro il termine del periodo di deposito (30.07.2008 – 13.09.2008);

§ che alla data di scadenza del periodo di deposito risultava presentata n. 1 Osservazione a firma dei proponenti Manini Giorgio ed altri, pervenuta al comune di Giulianova in data 12.09.2008 ed acquisita al protocollo al n. 39111.

Esaminato

§ il contenuto di tale Osservazione che viene, sinteticamente, di seguito riportato:

Ø a) le postazioni interessate risultano essere la n. 2, ubicate in via Amendola (riferimento catastale Foglio di mappa n. 2, particella n. 9);

Ø b) i proponenti, con dichiarazione e rilevamento peritale, fanno presente:

- la proprietà del sito non è comunale ma interpoderale;
- l'assenza di qualsiasi tipo di segnaletica di sicurezza;
- la circostanza della diffida e revoca nei confronti dell' intestatario del comodato;
- la non rintracciabilità del titolo autorizzativo del comune per il posizionamento dell' antenna radio;

Ø c) i proponenti l' Osservazione in esame chiedono :

- che tali postazioni ancora attive e funzionanti vengano rimosse con estrema urgenza e che venga tolto del tutto anche il sito;
- che quindi sia tali antenne che il sito non compaiano nel Piano Regolatore Antenne definitivo.

Vista

§ la “Analisi delle Osservazioni” eseguita dai professionisti incaricati che, in merito alla Osservazione di che trattasi, controdeducono e propongono quanto di seguito riportato:

ü a) *le postazioni interessate risultano essere la N. 27 – Postazione D27R2006GP e la N. 28 – Postazione D28W2006GP;*

ü b) si osserva che:

- *le schede e le indicazioni di planimetria vengono rettificate nella indicazione della proprietà da comunale a interpoderale;*
- *l'assenza di segnalazioni viene evidenziata negli elaborati di piano;*
- *la diffida e la revoca, senza alcuna documentazione allegata, riguardano in ogni caso contratto tra privati;*
- *negli elaborati di piano si evidenzia che lo stato relativo alla pratica in oggetto è non aggiornato, incompleto e carente;*

ü c) per quanto sopra **si propone:**

1. *di rettificare l'indicazione della proprietà del sito, da comunale a **interpoderale**;*
2. **di non accogliere l'Osservazione dal momento che:**
 - *le installazioni di che trattasi sono riportate nella tavola n. 1 relativa alle postazioni esistenti;*
 - *come tali sono indicate nella documentazione di piano;*
 - *la relativa verifica e gestione è definita nei provvedimenti di piano.*

Considerato:

§ che in data 05.03.2012, in seguito alla richiesta del sig. Marsili Giuliano, in qualità di proprietario del sito di Via Amendola individuato con la sigla A27NTRALGP, richiesta formalizzata con nota acquisita al protocollo al n. 7402 in data 20.02.2012, si è tenuto un incontro, finalizzato all' analisi del

Piano Antenne, presso la sede comunale distaccata di Via Bindi n. 4;

- § che nel corso dell'incontro, il sig. Marsili Giuliano ha fatto presente che nella tavola 6 (sei) del Piano Antenne, il sito in oggetto compare con una colorazione gialla non esistente in legenda;
- § che i tecnici redattori del Piano hanno specificato che si tratta di un errore di colorazione di stampa per cui il sito deve intendersi individuato con la colorazione blu, nel rispetto del punto 11.17 della Relazione del Piano Antenne;

Considerato altresì:

- § che l'Amministrazione Comunale, ha convocato, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241/1990 e s.m.i., apposita Conferenza dei Servizi, di cui all'art. 10 della L.R. 12 aprile 1983 n. 18 nel testo vigente, la quale si è svolta nei giorni 25 ottobre 2012, 13 dicembre 2012 e 14 febbraio 2013 per la valutazione del *“Piano per la protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici – individuazione dei siti per localizzazione di antenne per telefonia mobile ed emittenza radiotelevisiva e relativo regolamento comunale”*;
- § che in sede di Conferenza dei Servizi si è riscontrato il parere favorevole di tutti i soggetti interessati sia per la valutazione complessiva del Piano, sia per l'aggiornamento del Regolamento, resosi necessario, visto il lasso di tempo trascorso e la legislazione nel frattempo formatasi;
- § che la procedura di approvazione del Piano in esame prevede l'invio alla Provincia per la verifica di compatibilità con le previsioni insediative del P.T.P., e alla Regione per la compatibilità con il P.R.P, per cui è stato necessario richiedere ai tecnici incaricati di redigere le relative tavole aggiuntive;
- § che in relazione alla tipologia di impianti di attuale interesse per i gestori (trasmissione dati) non più possibile l'installazione degli stessi sui pali di pubblica illuminazione individuati quali postazioni aggiuntive sul lungomare, come da relazione dell'Ing. Aretusi acquisita al protocollo dell'Ente il 17.07.2014 al n. 27850;

Considerato che, sia in relazione alla necessità di integrare le tavole con riferimento ai piani sovraordinati, sia alla necessità di eliminare le previste postazioni aggiuntive sul lungomare e su aree di cessione non perfezionate, sono sottoposte all'approvazione del Consiglio Comunale le tavole aggiuntive 6 bis a, 6 bis b, 6 bis c, 6 bis d, 6 bis e, redatte dai tecnici incaricati;

Preso atto, per quanto riguarda l'Osservazione a firma dei proponenti Manini Giorgio ed altri, della rettifica dell'indicazione della proprietà del sito, da comunale a **interpodereale**, effettuata dai professionisti incaricati nelle schede tecniche allegate alla *“Analisi delle Osservazioni”*;

Preso atto, per quanto riguarda la richiesta del sig. Marsili Giuliano, che il sito individuato con la sigla A27NTRALGP, nella tavola 6 (sei) del Piano Antenne, deve intendersi individuato con la colorazione blu, nel rispetto del punto 11.17 della Relazione del Piano Antenne;

Preso atto del parere favorevole espresso in sede di Conferenza dei Servizi sia per la valutazione complessiva del Piano, sia per l'aggiornamento del Regolamento;

Ritenuto di condividere la proposta dei professionisti incaricati in merito alla Osservazione a firma dei

proponenti Manini Giorgio ed altri, e quindi di **non accogliere l'Osservazione** per le motivazioni esposte nella “*Analisi delle Osservazioni*” dai professionisti incaricati;

Ritenuto di condividere le specificazioni dei professionisti incaricati in merito alla richiesta del sig. Marsili Giuliano, così come sopra riportate;

Visti il Regolamento di Piano aggiornato e le tavole aggiuntive predisposte dai tecnici incaricati:

§ Tav. 6 bis a,

§ Tav. 6 bis b,

§ Tav. 6 bis c,

§ Tav. 6 bis d;

§ Tav. 6 bis e;

e ritenuti meritevoli di approvazione;

Constatato che la suddetta approvazione costituisce nuova determinazione consiliare e che pertanto risulta necessario provvedere alla pubblicazione della presente delibera;

Visto:

- il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell' art. 49, comma 1, D. Lgs. 267/2000;
- l'attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell' art. 49, I comma del D.Lgs. 267/2000;

Visti la legge 22.2.2001, n. 36, la L.R. n. 45 del 13.12.2004, la L.R. n. 18 del 12.4.1983, il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, il regolamento comunale in materia ed il vigente statuto comunale;

Con voti _____ su consiglieri presenti e votanti n. _____ ;

DELIBERA

1. la premessa e la narrativa formano parte integrante del presente atto e ne costituiscono motivazione ai sensi dell' art. 3, comma 1, della legge 241/90 e s.m.i.;
2. dare atto che, entro il prescritto termine, corrispondente al periodo di deposito, è pervenuta una sola osservazione, presentata da Manini Giorgio ed altri, come rilevati dalla certificazione in atti del Dirigente dell' Area competente;
3. controdedurre, ai sensi dell' art. 10, comma 5, della L.R. n. 18/1983 nel testo vigente, all'osservazione presentata da Manini Giorgio ed altri, secondo la proposta dall' Amministrazione Comunale, contenuta nell' apposita scheda, che allegata al presente atto, sotto la lett. A), ne forma parte integrante e sostanziale;
4. approvare il Regolamento aggiornato, resosi necessario visto il lasso di tempo intercorso e la legislazione nel frattempo formatasi, e le tavole aggiuntive 6 bis a, b, c, d, e, redatte dai tecnici incaricati, acquisiti al prot. n. 27850 del 17.07.2014, i quali formano parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegati e depositati presso il Settore Ambiente ed Igiene Urbana del Comune di Giulianova;
5. dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri od impegni di spesa a carico del bilancio comunale;

6. dare mandato al Dirigente della IV Area “Servizi alla Città ed al Territorio” di effettuare tutti gli atti necessari e conseguenti all'assunzione della presente deliberazione, compresa la pubblicazione ai sensi dell'art. 10 della L.R. 18/83 e s.m.i.;
7. dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.